

Giud. pace Roma sez. V - 17/11/2005 n. 49065 – G.d.p. Artone - XXXX contro Comune di Roma.

**Sanzioni amministrative- per violazioni al Codice della strada- Segnaletica verticale (divieto di sosta e rimozione forzata) - mancata indicazione, sul retro del cartello stradale, degli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione- dedotta illegittimità - Irrilevanza - Divieto di annullamento.**

*Per “segnaletica verticale” in senso stretto, deve intendersi unicamente la “parte anteriore” del cartello stradale, dove è pubblicato l’ordine amministrativo inteso a tutelare la sicurezza della circolazione stradale . La forma essenziale della segnaletica si identifica, quindi, nelle figure allegate al Regolamento del Codice della strada, con i particolari colori, dimensioni, e simboli prescritti. (1)*

*La mancata indicazione , sul retro del cartello stradale, degli estremi dell’ordinanza comunale di apposizione (e/o delle altre informazioni elencate nell’art. 77 comma 7 Regolam. cod. strada), costituisce mero vizio di forma non essenziale, inidoneo ad incidere sul contenuto precettivo della segnaletica, ed in relazione al quale vige il divieto di annullamento sancito dall’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990.*

*La medesima irregolarità, inoltre, non appare idonea ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.*

*((Dl.vo 285/1992: art. 39 comma II; D.P.R. 495/1992: art. 77 comma I- art. 77 comma VII. L. 241/1990 (come modificata dalla L. 11-2-2005 n. 15): art. 21 octies comma II)).*

(CONTRA: Giud. pace Roma , 26/2/2004, in *Giur. Merito*, 2004, 1388; Giud. pace Cosenza, 17/11/2003, in *Giur. Merito*, 2004, 791)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO** Con ricorso depositato in data 19-4-2005 XXXXXX proponeva opposizione avverso verbale di accertamento di violazione n. 13042139561 (accertamento 11040311711) ,notificato in data 18-3-05 dell’importo di E. 33,60 oltre accessori, per violazione dell’ art. 7 commi 1-14 del Codice della Strada, perchè il veicolo Smart targa XXXX nel luogo indicato (Via Porta Pinciana 29) “ sostava in luogo vietato da apposito segnale integrato da pannello indicante rimozione”

Violazione non contestata immediatamente per il seguente motivo: ”Rimossa ai sensi dell’art 159 in Assenza del trasgressore e del proprietario”.

Parte ricorrente in definitiva deduceva:

- a - L’illegittimità della segnaletica del divieto di sosta , non conforme all’art 77 DPR 495/1992 -artt 38-234 Dlgs 285/1992, stante la mancanza della indicazione, nella parte posteriore, delle informazioni prescritte dall’art 77

---

(1) Per una definizione della segnaletica stradale cfr. Cass. Civ sez III n. 1782/1998 (in Riv. Giur. Polizia 1999, 476), secondo la quale “*la segnaletica stradale non costituisce una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce*”

comma 7 DPR 495/1992 (e precisamente: gli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione).

- b- L' illegittimità del verbale per la mancata indicazione del numero civico ove avveniva la sosta;

- c - allegava che, a seguito dell'accertamento, il veicolo veniva rimosso, circostanza che le cagionava un danno fisico e morale .

La ricorrente chiedeva quindi : l'annullamento del verbale impugnato ; la condanna del Comune di Roma al risarcimento del danno morale e fisico patito.

Depositava documentazione fotografica .

Disposta la comparizione delle parti,all' udienza del 7 ottobre 2005 non compariva per il Comune di Roma il funzionario delegato.

Il Comune di Roma tuttavia aveva depositato fascicolo con gli atti relativi all'accertamento e comparsa con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Compariva parte attorea ; si procedeva alla discussione della causa; il Giudice quindi decideva come da dispositivo, di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE - L'opposizione deve essere respinta.

A) Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce l'illegittimità della segnaletica stradale per violazione dell' art 77 comma 7 DPR 495/1992, (Regolamento Cod. strada), poiché, sul retro del cartello, non risultano indicati gli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione. Ad avviso della ricorrente, quindi, l'illegittimità della segnaletica stradale comporterebbe la illegittimità del verbale di accertamento della violazione amministrativa sopra descritta.

Il motivo è infondato.

Osserva il GdP che dalla documentazione fotografica in atti, ritraente la segnaletica contestata, emerge la corretta indicazione (ex art 77 comma 7 DPR 495/1992, -Regolamento Cod strada), sul retro della stessa, dell'ente proprietario della strada, dell'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici (n. 023 del 21-12-2004), della ditta costruttrice, dell'anno di costruzione, mentre mancano gli estremi dell'ordinanza del Comune di Roma, circostanza che senza dubbio determina l' illegittimità della segnaletica.

Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, l'omessa indicazione , sul retro del segnale stradale, degli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione, non è circostanza di per sé idonea ad escludere l'illecito amministrativo commesso dall'utente della strada.

La tesi della ricorrente muove infatti da una erronea interpretazione della normativa invocata ( art 77 comma 7 DPR 495/1992; art 38 commi 2-14 Dlgs 285/1992; art 234 Dlgs 285/1992).

Osserva il Giudice di Pace che, da una corretta applicazione del criterio letterale - sistematico, sancito dall'art. 12 disp prel c.c., emerge che le norme invocate dalla ricorrente hanno differente ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, e non contemplano alcuna estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. Invero:

- a) Gli artt 38 commi 2-3- 15 - art 146 Dlgs 285/1992 ("codice della strada") espressamente prescrivono che "gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, anche se appaiano in

contrasto con altre regole della circolazione”; la stessa normativa prevede, in caso di violazione di tali obblighi, l’applicazione di sanzioni amministrative a carico di costoro, regolate dall’art. 146 cod strada (cfr art. 38 comma 15 cod strada).

La normativa appena richiamata, quindi, si riferisce alle “prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale” , come il divieto di sosta, divieto di transito, etc (ambito oggettivo); quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la norma si riferisce testualmente agli “utenti della strada” tenuti rispettare le singole prescrizioni.

Il provvedimento amministrativo che prescrive, volta per volta lo specifico divieto (di sosta, di transito etc) a carico degli utenti della strada, assume la forma del segnale stradale corrispondente alle figure allegate al regolamento del codice della strada .

Per “segnaletica verticale” in senso stretto o proprio, deve poi intendersi unicamente “la parte anteriore“ del cartello, , “visibile agli utenti” (cfr testualmente l’ art 77 comma 1 DPR n. 495/1992 -richiamato dagli artt. 39 comma 2 - art 38 comma 5 Dlgs 285/1992) .

La ratio di questa normativa (e la funzione del corrispondente ordine amministrativo), come è evidente, consiste direttamente ed immediatamente nel salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale.

- b) - L’ art 77 comma 7 DPR 495/1992, (Regolamento Cod strada), ha, innanzitutto, un differente ambito oggettivo di applicazione, poiché elenca le informazioni che devono essere contenute sul retro della segnaletica verticale , e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dell’ordine amministrativo pubblicizzato sulla parte anteriore dello stesso cartello stradale (quindi: sia esso divieto di sosta, di transito etc, ).

Essa è norma speciale, dettata per i soli segnali verticali in ragione delle loro peculiarità ( infatti non si rinviene una norma analoga per gli altri segnali stradali).

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la norma si rivolge essenzialmente all’Amministrazione (agli enti elencati nell’art. 37 ed ai soggetti indicati nell’art. 38 comma 7 D.lvo 285/1992, preposti alla relativa apposizione e manutenzione) .

La norma, inoltre, assolve alla diversa funzione di individuare i soggetti responsabili nel caso di non corretta installazione ovvero omessa manutenzione della segnaletica verticale.

Quanto alla disciplina dettata, l’omessa indicazione, sul retro della segnaletica verticale (es prescrivente il divieto di sosta), degli estremi dell’ordinanza comunale di apposizione, comporta , se del caso, unicamente l’applicazione di sanzioni amministrative ed altri rimedi a carico dei soggetti destinatari della norma (art. 77 comma 7 D.P.R. 495/1992) , responsabili della omissione e precisamente:

1) sanzioni amministrative pecuniarie, qualora i soggetti responsabili delle irregolarità della segnaletica stradale siano diversi dall’Ente proprietario della strada (cfr: art 39 comma 3 cod strada; art. 38 comma 13 e norme del regolamento richiamate, tra le quali, pertanto, anche l’art 77 D.P.R. 495/1992)

2) nel caso, invece, in cui responsabile delle irregolarità della segnaletica stradale sia proprio l'Ente proprietario della strada, è prevista una "ingiunzione" di adempiere emessa dal Ministero dei Lavori Pubblici e le altre conseguenze elencate nell'art. 38 comma 14 Cod strada.(D.lvo 285/1992).

Quanto agli utenti della strada, si può ipotizzare che l'omessa indicazione, sul retro della segnaletica verticale, degli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione, possa fondare una eventuale istanza di rimessione in termini (anche ex art 184 bis c.p.c. ) per la proposizione del ricorso al Ministro previsto dagli artt. 37 ultimo comma Dlvo 285/1992- art 74 Regolamento cod. strada.

Pertanto, come emerge dal dato testuale-letterale- nessuna altra conseguenza giuridica diretta è prevista, dalla normativa vigente, in caso di omessa indicazione, sul retro della segnaletica verticale, degli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione.

Come noto, il criterio logico per l'interprete sintetizzato nel brocardo "ubi lex voluit dixit; ubi noluit tacuit" induce ad escludere dalla norma quanto non vi appare espressamente compreso. In particolare, quindi:

1) non si rinviene alcuna norma che prescriva in via generale, a pena di nullità, l'indicazione, sul retro della segnaletica verticale, degli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione, del marchio della ditta che ha fabbricato il segnale etc .(cfr 77 comma 7 D.P.R. 495/1992); ( )

2) non si rinviene alcuna norma che , quale conseguenza diretta della menzionata omissione (ossia della non conformità della segnaletica all'art 77 comma 7 DPR 495/1992), preveda l'estinzione dell'obbligo sancito dagli artt. 38 commi 2-3- 15 - art. 146 Dlgs 285/1992 a carico utenti della strada.

Invero l' art. 38 commi 2-3- 15 Dlgs 285/1992 espressamente prescrive che "gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, anche se appaiano in contrasto con altre regole della circolazione" e prevede, in caso di violazione di tali obblighi, l'applicazione di sanzioni amministrative a carico di costoro, regolate dall'art. 146 cod strada (cfr art. 38 comma 15 cod strada)

Nessuna norma quindi, autorizza gli utenti della strada ad astenersi dall'osservare le prescrizioni contenute nella segnaletica stradale, per il solo fatto che la stessa segnaletica non sia conforme ai requisiti previsti dal regolamento

Del resto, ad avviso della sottoscritta giudicante, l'interpretazione prospettata dalla ricorrente non appare corretta nemmeno sotto il profilo teleologico, ponendosi in chiaro contrasto con la ratio legis sottesa agli artt 38 commi 2-3- 15- 146 cod strada, intesa a preservare il (rilevante) bene della "sicurezza stradale".

E' infatti di tutta evidenza che, aderendo alla tesi prospettata dalla ricorrente, si finirebbe con il vanificare, in radice, la volontà legislativa di preservare il bene-sicurezza stradale. Aderire alla tesi della ricorrente equivale a consentire, agli utenti della strada, di poter violare la segnaletica stradale per il solo fatto di asserite irregolarità formali della segnaletica stessa.

L'illegittimità evidenziata , pur sussistente (in quanto risulta accertato che, nel caso in esame, il segnale stradale effettivamente non reca, sul retro, gli estremi dell'ordinanza comunale di apposizione, in violazione dell'art.77 comma 7

DPR 495/1992 ), non può tuttavia condurre all'annullamento dell'atto impugnato, stante il divieto sancito dall'art. 21 octies comma 2 L. 241/1990 (come modificata dalla L. n. 15/2005).

Infatti, come già rilevato, stante il chiaro disposto normativo, per “segnaletica verticale” in senso stretto deve intendersi la sola “parte anteriore” del cartello stradale, il cui contenuto è disciplinato dagli artt. 39 comma 2 Dlvo 285/1992 (codice della Strada)- e dall'art.77 comma 1 DPR 495/1992 (Regolamento del codice della strada) .

Appare quindi di tutta evidenza che la violazione dell'art.77 comma 7 DPR 495/1992 , concretantesi nella mancata indicazione, sul retro della segnaletica, degli estremi dell'ordinanza di apposizione (mentre risultano correttamente indicati l'ente proprietario della strada, l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici -n. 023 del 21-12-2004-, la ditta costruttrice, l'anno di costruzione), rivesta una rilevanza soltanto marginale, ossia inidonea ad incidere sul contenuto precettivo della segnaletica stessa.

La violazione dell'art.77 comma 7 DPR 495/1992 sopra rilevata, integra una illegittimità e tuttavia, trattandosi di un vizio di forma non essenziale, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 21 octies comma 2 L. 241/1990 (come modificata dalla L. n. 15/2005) con conseguente divieto di annullamento.

Infine, sul punto non vi è affatto lacuna normativa, posto che l'ordinamento appresta altrove la tutela dell'utente della strada che si sia imbattuto in una segnaletica stradale irregolare e/o illegittima per violazione delle norme sulla forma degli atti.

L'ipotesi infatti trova la sua disciplina nell'art 3 comma 2 L. 689/1981.

In altre parole , ai fini della esclusione dell'illecito amministrativo occorrerà, volta per volta, dimostrare in giudizio che le irregolarità della segnaletica stradale siano state tali da indurre in errore l'utente della strada, che è incorso nella violazione della segnaletica stessa in assenza di colpa (es.: segnale ubicato in maniera anomala e fuori del campo visivo del conducente, etc. ).

Anche sotto questo profilo il ricorso appare infondato.

Le circostanze dedotte dalla ricorrente, infatti, riguardano la violazione dell'art 77 comma 7 DPR 495/1992, ossia indicazioni che devono essere contenute “sul retro” della segnaletica stradale , in quanto tali inidonee ad escludere la colpa e quindi l'illecito amministrativo.

Parte ricorrente infatti , a ben vedere, non ha allegato alcuna irregolarità della “segnaletica stradale” in senso proprio , (dovendo con tale espressione intendersi, come già evidenziato, esclusivamente la “parte anteriore” della segnaletica verticale : vedansi artt 39 comma 2- 38 comma 5 Dlgs 285/1992; art. 77 comma 1 DPR n. 495/1992), né ha allegato alcuna irregolarità relativa alla non corretta “apposizione” della segnaletica.

Ad ogni modo, la mancata indicazione dell'ordinanza comunale di apposizione, sul retro del segnale stradale relativo alla sosta vietata, non appare essenziale ai fini della corretta pubblicazione del divieto, (contenuta nella parte anteriore e non contestata dalla ricorrente), e perciò deve ritenersi inidonea ad escludere la colpa e , con essa, l'illecito amministrativo.

- B) Quanto al secondo motivo di impugnazione, osserva il GdP che dalla documentazione depositata dall'Amministrazione convenuta emerge che l'accertamento n. 11040311711, (manoscritto dal pubblico ufficiale nel momento in cui accertava l'infrazione) reca, correttamente, l'indicazione del numero civico ove sostava il veicolo (Via Porta Pinciana 29) , in "zona rimozione".

Al riguardo e' appena il caso di rilevare che il verbale impugnato , in quanto atto pubblico, è munito di efficacia probatoria fino a querela di falso.

"Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.."(cfr. Cass. n. 2988/1996; anche Sez. Un. n. 12545/1992)., e tale è senza dubbio la mera descrizione della posizione del veicolo, che sostava in zona vietata, in assenza del trasgressore e del proprietario, trattandosi di circostanze che rientrano nella percezione sensoriale diretta del pubblico ufficiale.

- C) - Infine, quanto alla domanda di risarcimento e restituzioni, essa è inammissibile in questa sede, dovendo proporsi con il rito ordinario. Infatti nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico prefigurato dalla legge , ferma restando, ovviamente, l'esperibilità delle relative azioni in distinto processo (cfr. Cass. 6212/90; 10893/96).

Di conseguenza il ricorso non può essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M. Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta come in epigrafe, così provvede: 1) Respinge l'opposizione; 2) Spese compensate.